

**Allegato "B"**  
**Repertorio n.36006**  
**Raccolta n.14519**

**Art. 1**

**Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "APICEUROPA (Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa) Ente del Terzo Settore" o anche, in forma abbreviata "Associazione APICEUROPA ETS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Boves.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune ove è fissata non costituisce modifica dello Statuto, e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione a tutti i soci ed agli Uffici competenti.

L'Associazione potrà inoltre attivare sedi operative in luoghi ulteriori rispetto alla sede legale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2**

**Scopo della Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione - prioritariamente nell'ambito territoriale piemontese - della divulgazione della cultura e del dibattito politico e culturale europei, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui quelle indicate alle lettere d), i), v) e w).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) sviluppare un dialogo tra le culture presenti nel nostro territorio, in Europa e con quelle che ricercano nel mondo valori condivisi
- 2) realizzare un lavoro di pedagogia, alfabetizzazione, informazione e documentazione su temi culturali di interesse europeo, in particolare tra i giovani e nelle scuole
- 3) far conoscere le produzioni culturali che si esprimono in Europa
- 4) promuovere e sostenere attività di studio, ricerca e documentazione sulle problematiche europee, anche mediante la realizzazione di viaggi, visite e soggiorni di studio, in Italia e all'estero e la preventiva formazione dei partecipanti.
- 5) promuovere iniziative editoriali e divulgative.
- 6) progettare e realizzare percorsi formativi con enti, associazioni, fondazioni e agenzie di istruzione ed educative di ogni ordine e grado.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.



117/2017.

Nello svolgimento dell'attività statutaria l'Associazione potrà collegarsi e/o collaborare –con le idonee modalità e fatta salva la propria autonomia – con altri organismi ed associazioni, anche a carattere internazionale.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri volontari, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

### **Art 3**

#### **Soci: requisiti, adesione e ammissione**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari): in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione (se non appositamente convocata).

La deliberazione Assembleare è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'iscrizione dei nuovi aderenti nel libro dei soci



dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando la subordinazione della sua prosecuzione al rispetto degli obblighi associativi e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile .

#### **Art 4**

##### **Soci: natura, doveri e diritti**

Ciascun socio è titolare dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente ed attivamente alla vita dell'Associazione.

I soci hanno altresì diritto:

- a) ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti nei medesimi;
- b) ad essere informati su tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) a partecipare all'Assemblea e ad esercitarvi il diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa (anche in ore di lavoro equivalenti);
- d) ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal regolamento interno;
- e) a denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci sono obbligati:

- a) a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

A discrezione del Consiglio Direttivo e su richiesta di ogni singolo socio, la quota associativa può essere versata in ore lavoro equivalenti.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art. 5**

##### **Soci: cessazione, recesso ed esclusione**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) per recesso con le modalità di cui all'art. 24 c.c.
- 2) per cessazione a seguito di mancato versamento della quota associativa
- 3) per decesso
- 4) per esclusione in seguito a comportamenti manifestamente contrari allo spirito e alla lettera del presente Statuto.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, con mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuto ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della predetta



comunicazione.

La cessazione in seguito ai motivi di cui al precedente punto 2) avviene automaticamente decorsi tre mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa. Il Consiglio stesso può stabilire di inviare al socio che non vi abbia provveduto un sollecito al versamento della quota associativa, ed in tal caso la cessazione opera decorsi tre mesi da tale sollecito.

La decisione sull'esclusione dei soci per i motivi di cui al precedente punto 4) spetta al Consiglio Direttivo che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, delibererà con voto segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nominati.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Né il socio cessato, receduto od escluso, né nessun erede o avente causa, in nessun caso hanno diritto alla restituzione o alla ripartizione delle quote associative versate, dei versamenti al fondo di dotazione o a qualsiasi altro titolo effettuati alla Associazione né tantomeno alla ripartizione del patrimonio sociale.

#### **Art. 6**

##### **Patrimonio della Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci
- b) dai versamenti al fondo di dotazione da chiunque effettuati
- c) dagli eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti locali
- d) dalle oblazioni volontarie e dai contributi di terzi
- e) dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione per liberalità o per altro titolo
- f) dagli eventuali avanzi di gestione necessariamente reimpiegati per il perseguimento dello scopo sociale
- g) dai proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- h) dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- i) dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- j) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea particolari diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né particolari diritti di voto.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili entrati a far



parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Associazione e collocati nella sede della medesima sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento interno.

#### **Art.7**

##### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **Organi della Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente o i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

Tutte le cariche degli Organi della Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, spettando unicamente ai titolari delle stesse il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per lo svolgimento dell'ufficio ricoperto.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9**

##### **L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti coloro che rivestono la qualifica di socio a norma dell'art. 3.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, da un altro socio, purché quest'ultimo non faccia parte del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a tre.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

La convocazione potrà essere inviata anche per posta elettronica.

La convocazione può avvenire, oltre che nei casi previsti dal presente statuto e quando il Presidente lo ritenga opportuno, anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal



ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nel caso in cui si verificassero situazioni per le quali non è possibile svolgere l'assemblea in presenza, sarà possibile convocarla con modalità on line, da remoto o modalità mista parte in presenza e parte da remoto, avendo cura che venga svolta nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy e fermo restando i requisiti di validità richiesti per le riunioni in presenza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda qualunque sia il numero di intervenuti. Le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede ordinaria procede:

a) alla nomina, alla revoca e alla surroga dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché all'individuazione del numero dei componenti dello stesso;

b) all'esame e approvazione del Rendiconto annuale;

c) alla nomina e alla revoca del Revisore o del Collegio dei Revisori;

d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Delibera altresì su ogni argomento attinente alla strategia e alla politica Culturale dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche al presente statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero di intervenuti. Le decisioni sono prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere tuttavia adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci sono ordinatamente riportati, a cura del Segretario, su apposito libro.

#### **Art. 10**

##### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a cinque o sette, scelti dall'Assemblea fra gli associati.



I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il triennio si intende compiuto con la data della Assemblea dei soci chiamata ad approvare il rendiconto del terzo esercizio di ciascun mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei Soci ed ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario, o anche solo opportuno, per deliberare sulle materie di sua competenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le sue decisioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni vengono verbalizzate su apposito Libro Verbali.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) l'Amministrazione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
- b) l'adozione del programma di lavoro
- c) la predisposizione del rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci
- d) l'accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti soci
- e) la decisione di esclusione da Socio dell'Associazione
- f) la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione, dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- g) l'ottemperanza agli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- h) qualsiasi altro potere che, per legge o per statuto, non sia attribuito all'Assemblea o agli altri organi associativi.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso per le attività che tale carica comporta nell'Associazione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 11**

##### **Il Comitato scientifico**

Il Consiglio Direttivo può essere affiancato da un Comitato scientifico composto da esperti nei settori di intervento dell'Associazione.



La sua composizione è decisa dal Consiglio Direttivo che può invitare componenti del Comitato scientifico alle sue riunioni quando lo ritiene opportuno, senza diritto di voto.

I componenti del Comitato scientifico prestano la propria opera a titolo gratuito.

#### **Art. 12**

##### **Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In presenza di due vicepresidenti, le funzioni sono svolte da quello più anziano.

Il Segretario, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione contabile.

#### **Art. 13**

##### **Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

La gestione della Associazione potrà essere controllata da un Collegio di Revisori o da un revisore unico, qualora l'assemblea deliberi di nominarlo o qualora diventi obbligatorio a norma di legge.

Esso potrà essere costituito da uno o da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni.

Il revisore o i revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Art. 14**

##### **Esercizi sociali**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è



convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve essere convocata per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede operativa dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Una volta approvato dall'Assemblea, il rendiconto è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 15**

##### **divieto di distribuzione dell'attivo**

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16**

##### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

#### **Art. 17**

##### **Norma residuale**

Per tutto quanto non disciplinato si fa rinvio alla normativa vigente di disciplina delle associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firmato in originale:

Nirvana Cerato

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)

